



GESTIONE RIFIUTI URBANI ATO LATINA

SCHEMA – TIPO DI CONVENZIONE DI
COOPERAZIONE TRA COMUNI

DOCUMENTO DI LAVORO

Informazioni per archiviazione del documento

Linea di intervento	2. Know-how development
Attività	2.2. Supporto specialistico
Work package	2.2.1. Interventi di supporto
Tipologia di documento	<input checked="" type="checkbox"/> Documento di lavoro <input type="checkbox"/> Output
Tipologia di output (se del caso)	
Versione attuale	01
Data rilascio	27 novembre 2019
Versione precedente	-
Data rilascio versione precedente	-
Descrizione sinottica	Prima bozza dello schema di convenzione tra comuni per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti (nelle more dell'individuazione dell'ente d'ambito da parte della Regione Lazio).

SCHEMA – TIPO CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

Convenzione di cooperazione tra i Comuni dell’A.T.O. n. 2 - Latina per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 12 della L.R. Lazio del 09/07/1998 n. 27, della Delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 18/01/2012 e della Delibera di Giunta Regionale 31/10/2019 n. 42

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede della Provincia di Latina innanzi a me, Dott., Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell’Ente che ai fini del presente atto assume, ai sensi degli artt. 5 comma 1 e 12 comma 1 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., il ruolo di Ente Capofila della presente convenzione sono presenti i signori:

- nella qualità di Presidente pro-tempore della Provincia di Latina, codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”* del medesimo art. 3-bis;
- che ai sensi dell'art. 12 L.r. Lazio n. 24/1998 e s.m.i. entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione nella quale sono fra l'altro indicati: a) le finalità; b) la durata; c) le modalità di coordinamento da parte della provincia; d) le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3; e) la forma di gestione del servizio.
- che ai sensi del comma 3 del citato art. 12: *“È istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del*

coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente";

- che, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, al fine di consentire l'organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali e favorire l'efficienza gestionale, l'A.T.O. 2 Latina, in coerenza con l'art. 12 comma 1 della L.R. 27/1998 e successivi provvedimenti attuativi è suddiviso nei seguenti sub-bacini:¹

1.;

2.;

- che, ai sensi dell'art...,² l'organizzazione del segmento di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti riguardanti il singolo sub - bacino è gestito dalla Comunità d'Ambito in composizione ristretta;
- che gli enti locali qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.

¹ Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 10 maggio 2016 è stata approvata la Proposta di aggiornamento del Piano Provinciale dei rifiuti. All'interno di tale documento venivano preliminarmente individuati 3 sub bacini:

- Sub-bacino 1, comprendente i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Norma, Rocca Massima;
- Sub-bacino 2, comprendente i Comuni di Bassiano, Campodimele, Fondi, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccaforte, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina;
- Sub-bacino 3, comprendente i Comuni di Castelforte, Formia, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia Ponza e Ventotene (Ponza e Ventotene sono riportati fra i Comuni del sub-bacino 3, ma potrebbero essere inseriti anche nel sub-bacino 2 afferendo all'uno o all'altro a seconda della disponibilità delle linee di collegamento dei traghetti).

Tuttavia, l'attuale assetto gestionale non rispecchia tale organizzazione del servizio.

² Al momento, tale eventualità è disciplinata dall'art. 5, comma 10, del presente schema di convenzione.

Visto

- il Piano di Gestione dei rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14/2012;
- la delibera di Consiglio Regionale 31/01/2019 n. 42 recante "*Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche*" che conferma la perimetrazione dell'ATO n. 2 – Latina;
- la proposta di Piano Regionale di Gestione Rifiuti, adottata dalla Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 592 del 2 agosto 2019;

Considerato

- che la proposta di Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) di cui sopra, nel confermare la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali vigente, prevede che, in riferimento a tali delimitazioni, si dovrà:
 - a) organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani;
 - c) garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
- che la stessa proposta di PRGR ribadisce, per quanto concerne l'impiantistica, la necessità di rafforzare il ruolo pubblico nella gestione dei rifiuti;
- che, per quanto concerne il sistema di governance degli ATO laziali, la presente convenzione si inquadra come una misura di attuazione delle prescrizioni previste dalla proposta di PRGR nonché uno strumento diretto a conformare l'attuale sistema regionale ai principi dettati dall'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138;
- che, per garantire l'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni comunali in materia di rifiuti all'interno dell'ATO 2 Latina, si reputa, pertanto, necessaria la regolamentazione dei rapporti tra gli enti locali ivi ricadenti, anche al fine di favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e gestionali di scala sovracomunale.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ

1. I Comuni dell'A.T.O. 2 Latina, così come sopra rappresentati, intendono costituire, così come in effetti costituiscono, con la sottoscrizione della presente convenzione di cooperazione, redatta e stipulata ai sensi dell'art. 12 della L.R. Lazio del 09/07/1998 n. 27 s.m.i., la Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comunità) denominata ".....(*inserire denominazione*)....." per la gestione in forma aggregata delle funzioni amministrative e delle attività connesse ai servizi di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani non pericolosi e assimilati.

Art. 3

COMUNITÀ D'AMBITO

1. La Comunità d'Ambito è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e dai sindaci in carica o dai legali rappresentanti degli enti locali ricompresi nel territorio dell'ATO o loro delegati che eleggono, fra i componenti di detta comunità, due Vicepresidenti nel rispetto della presente convenzione.
2. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti, la Comunità si avvale dell'Ufficio Unico istituito presso l'amministrazione provinciale di cui al successivo art. 9. Ai fini della presente convenzione e nel rispetto

di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 della L. 7-4-2014 n. 56, le funzioni di stazione appaltante, sono delegate all'Amministrazione provinciale capofila.

3. Le decisioni della Comunità sono assunte sempre previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci e della Provincia di cui all'art. 12, comma 3 L.r. n. 27/1998 s.m.i.
4. La deliberazione della Conferenza può ritenersi approvata con il voto favorevole di tanti enti che rappresentino almeno i 4/5 del numero di abitanti dell'Ambito.
5. L'amministrazione che abbia formulato espresso formale opposizione in sede di conferenza può proporre, entro i successivi 15 giorni, reclamo avverso la deliberazione assunta davanti alla Regione che decide entro i successivi 10 giorni.

Art. 4

COMPITI DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

1. La Comunità d'Ambito decide, previa deliberazione della Conferenza di cui all'art. 3, in merito alle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento, anche tenendo conto degli orientamenti proposti dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.

Art. 5

STIPULA DELLA CONVENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

1. Ai fini dell'approvazione della presente convenzione di cooperazione il Presidente della Provincia convoca senza indugio la conferenza di cui all'art. 3. La relativa stipulazione, fermi restando i poteri sostitutivi regionale previsti dall'art. 12, comma 3 della L.r. n. 27/1998, deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla predetta approvazione.
2. La prima seduta della Comunità è convocata dal Presidente della Provincia e si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 1 del presente articolo. In difetto di tempestiva

convocazione, provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 27/1998.

3. Nella prima seduta, la Comunità elegge, con votazioni separate, i due vicepresidenti.
4. Ai fini della partecipazione e rappresentanza dell'Ente alle sedute della Comunità, il Presidente e ciascun Sindaco possono conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale.
5. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett. f) dell'art. 14 DL 78/2010, sono unitariamente rappresentati nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.
6. I provvedimenti che impegnano i bilanci degli enti partecipanti devono preventivamente acquisire le deliberazioni degli organi competenti provinciali e comunali. In caso di inerzia in merito a deliberazioni inerenti spese di funzionamento della Comunità o costi effettivamente necessari per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, può essere posta in essere la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi regionali di cui all'art. 12 comma 3 della L.R. 22/1998.
7. In caso di assenza del Presidente e suo delegato, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
8. Il Segretario della Comunità è il segretario della Provincia in cui la stessa ha sede.
9. La partecipazione alle sedute della Comunità è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza.
10. Per le decisioni relative ai soli territori ricompresi nei singoli sub - bacini, la Comunità d'Ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione del Presidente della Provincia e dei Sindaci dei

comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità d'Ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del sub - bacino.³

11. Per ogni sub-bacino è prevista una conferenza di consultazione ristretta composta dal presidente della provincia o suo delegato e dai sindaci dei comuni che vi sono ricompresi.

Art. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente la Comunità d'Ambito;
 - convoca e presiede le adunanze della Comunità dell'ambito e dei sub-bacini;
 - convoca e presiede le conferenze di consultazione dell'ambito e dei sub - bacini;
 - regola lo svolgimento delle sedute della Comunità ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
 - individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Unico di A.T.O.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Art. 7

COMPITI DELLA PROVINCIA SEDE DI COMUNITÀ D'AMBITO

1. La Provincia, sede della Comunità d'Ambito, si fa promotrice e coordinatrice della convenzione e si

³ Si vedano note 1 e2 in premessa.

impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

2. La Provincia apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita relative all'attività svolta dalla Comunità.
3. Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, nei territori di rispettiva competenza, una volta ultimata la procedura di affidamento.

Art. 8

UFFICIO UNICO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

1. L'Ufficio Unico della Comunità d'ambito (di seguito "Ufficio"), è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di organizzazione e gestione integrata dei rifiuti, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.
2. L'Ufficio Unico ha sede presso l'Amministrazione provinciale ed è unico centro di spesa dell'A.T.O relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.
3. I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.
4. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A

copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore della Provincia e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
 - b) con i trasferimenti degli enti locali a favore della Provincia nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.
5. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni della Comunità d'Ambito e secondo quanto stabilito nella presente convenzione, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.
 6. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Unico il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
 7. Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Comunità.
 8. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi degli enti sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Comunità, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
 9. Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi degli enti sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Comunità, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.
 10. Ciascun ente convenzionato procede al versamento in favore della Comunità d'Ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Unico con le seguenti modalità:

- il ...(*inserire valore*).. per cento entro il(*inserire giorno e mese*)..... di ciascun anno;
 - il saldo entro il(*inserire giorno e mese*).....dell'anno successivo. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.
11. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa della Provincia e/o degli uffici dei Comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale della Provincia e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 – 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali.
 12. La Comunità d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Unico, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Comunità d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dall'ente per il funzionamento dell'Ufficio.
 13. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Unico.
 14. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 9

COMPITI DELL'UFFICIO UNICO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

1. In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Unico svolge le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'Ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Comunità;
- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Comunità d'Ambito e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizi pubblico e universale;
- d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie;
- f) supporta la Comunità d'Ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, sottoponendola all'approvazione della Comunità stessa;
- g) delega funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'A.T.O.;
- h) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore;
- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- j) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.T.O.;

- k) supporta i Comuni dell'A.T.O. negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, per quanto di competenza;
- l) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione stessa è titolare
- m) Sulla base delle indicazioni della Comunità o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e/o coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 4/2007, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 11

OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. Gli enti appartenenti all'A.T.O. assicurano la partecipazione del Presidente e/o del Sindaco, o del suo delegato, alla Comunità d'Ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:
 - a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 147/2013;
 - b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Unico, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
 - c) gestiscono, se delegati dalla Comunità d'Ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
 - d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
 - e) trasmettono all'Ufficio Unico gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione,

con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;

f) trasmettono all'Ufficio Unico copia della documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;

2. Ciascun Ente è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.
3. Gli enti convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Unico della Comunità d'Ambito di tutti gli adempimenti, contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.
4. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'A.T.O. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Comunità.
5. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Unico e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità.
6. La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza ovvero dal Direttore dell'Ufficio Unico al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.
7. L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base

delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

1. Gli enti convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Unico ed a versarla con le modalità di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni dal Direttore del medesimo Ufficio.
2. Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Comunità d'Ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.
3. Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.
4. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano gli enti stipulanti, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più enti dell'A.T.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico dell'ente inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.
5. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Unico, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria della Provincia, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento.
6. Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13

(DURATA)

1. La presente Convenzione ha durata di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 14

(RINVIO)

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

1. Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai componenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine e fin qui della facciata.

P. IL COMUNE DI

.....